



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano

Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 20/05/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014

L'anno 2014 ,il giorno 20 del mese di maggio alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm...

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO	SCRUTATORE
TANARI MARIA ELISABETTA	SINDACO	P	F	
LENZI BRUNO	CONSIGLIERE	P	F	
MALAVOLTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	P	F	
GUIDOTTI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P	F	
RICCI MARZIA	CONSIGLIERE	P	F	X
CORSOLINI MIRKO	CONSIGLIERE	P	F	
SCARNICCI PAOLO	CONSIGLIERE	P	F	X
VITALI MORENA	CONSIGLIERE	P	F	
BARTOLONI TIZIANO	CONSIGLIERE	P	F	
LENZI KATIA	CONSIGLIERE	P	F	
CAPPELLI EZIO	CONSIGLIERE	P	F	
BRUNETTI MARZIA	CONSIGLIERE	P	F	X
BRASA MASSIMO	CONSIGLIERE	A		

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Piera Nasci .

In qualità di Sindaco, la Sig.ra Maria Elisabetta Tanari

assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;*

VISTA la propria deliberazione in data odierna, *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile,* con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado	0,96%
Altri immobili e aree edificabili	1,06%
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

RITENUTO necessario, per l'anno 2014:

- di avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di aumentare l'aliquota TASI per abitazione principale dello 0,8 per mille;
- di applicare l'aliquota TASI limitatamente a agli immobili adibiti ad abitazione principale;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,8 per mille
Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	3,3 per mille
Fabbricati rurali strumentali	ZERO
Altri immobili e aree edificabili	ZERO

RITENUTO inoltre, in ordine all'applicazione dell'art. 9 del regolamento TASI approvato con delibera di C.C. in data odierna, di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per abitazione principale ed unità immobiliari ad esse equiparate:

Rendita catastale	detrazione
Da € 0,00 ad € 250,00	€ 130,00
Da € 250,01 ad € 300,00	€ 120,00
Da € 300,01 ad € 400,00	€ 80,00
Da € 400,01 ad € 500,00	€ 20,00
Oltre € 500,01	ZERO

STIMATO in €. 246.000 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

DATO ATTO CHE, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, vengono individuati i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SICUREZZA
SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI
ANAGRAFE
SERVIZI PER SCUOLA MATERNA
SERVIZI PER SCUOLA ELEMENTARE
SERVIZI PER SCUOLA MEDIA

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 127.000,00
2	SICUREZZA	€

		155.000,00
3	SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI	€ 121.700,00
4	ANAGRAFE	€ 87.800,00
5	SERVIZI PER SCUOLA MATERNA	€ 70.450,00
6	SERVIZI PER SCUOLA ELEMENTARE	€ 61.100,00
7	SERVIZI PER SCUOLA MEDIA	€ 63.000,00
	TOTALE	€ 686.050,00

a fronte di un gettito di €. 246.000,00 (copertura 36%);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

RICHIAMATO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale, ai periodi da dieci a dodici, stabilisce che:

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale."

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

UDITI i seguenti interventi:

- BRUNETTI MARZIA: sulle aliquote avremmo auspicato un intervento dell'Unione dei Comuni nella direzione di uniformare le tariffe e le aliquote;
- IL SINDACO: i parametri di calcolo non sono omogenei: Il Comune di Gaggio ha rendite molto più basse degli altri Comuni e, per assicurarsi incassi equivalenti agli altri, deve applicare aliquote maggiori. Il Cittadino di Gaggio però paga importi più contenuti. Per uniformare le aliquote dovremmo partire da rendite più omogenee.

CON VOTI favorevoli 9, astenuti 2 (Brunetti e Cappelli) su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,8 per mille
Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	3,3 per mille
Fabbricati rurali strumentali	ZERO
Altri immobili e aree edificabili	ZERO

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

- 3) di stabilire, in ordine all'applicazione dell'art. 9 del regolamento TASI approvato con delibera di C.C. in data odierna, le seguenti detrazioni d'imposta per abitazione principale ed unità immobiliari ad esse equiparate:

Rendita catastale	detrazione
Da € 0,00 ad € 250,00	€ 130,00
Da € 250,01 ad € 300,00	€ 120,00
Da € 300,01 ad € 400,00	€ 80,00
Da € 400,01 ad € 500,00	€ 20,00
Oltre € 500,01	ZERO

- 4) di stimare in €. 246.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

- 5) di stabilire in €. 686.050 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
----	----------	--------------

1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 127.000,00
2	SICUREZZA	€ 155.000,00
3	SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI	€ 121.700,00
4	ANAGRAFE	€ 87.800,00
5	SERVIZI PER SCUOLA MATERNA	€ 70.450,00
6	SERVIZI PER SCUOLA ELEMENTARE	€ 61.100,00
7	SERVIZI PER SCUOLA MEDIA	€ 63.000,00
TOTALE		€ 686.050,00

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
- 8) di dichiarare con successiva votazione, espressa nei modi di legge, n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Cappelli e Brunetti) su n. 11 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:

(art. 6 del Regolamento comunale)

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 127.000,00
2	SICUREZZA	€ 155.000,00
3	SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI	€ 121.700,00
4	ANAGRAFE	€ 87.800,00
5	SERVIZI PER SCUOLA MATERNA	€ 70.450,00
6	SERVIZI PER SCUOLA ELEMENTARE	€ 61.100,00
7	SERVIZI PER SCUOLA MEDIA	€ 63.000,00
	TOTALE	€ 686.050,00

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 127.000,00
	A.1) Personale		€
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 127.000,00
		€	
		€	
	A.3) Trasferimenti		€
		€	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 127.000,00

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

2) SERVIZIO SICUREZZA

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 155.000,00
	A.1) Personale		€ 155.000,00
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€
		€	
		€	
	A.3) Trasferimenti		€
		€	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 155.000,00

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

3) SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 121.700,00
	A.1) Personale		€
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi e utilizzo beni di terzi		€ 69.000,00
		€	
		€	
	A.3) Trasferimenti		€ 25.300,00
		€	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€ 27.400,00
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 121.700,00

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

4) SERVIZIO ANAGRAFE

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 87.800,00
	A.1) Personale		€ 78.500,00
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 3.000,00
		€	
		€	
	A.3) Trasferimenti		€ 800,00
		€	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€ 5.500,00
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 87.800,00

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

5) SERVIZI PER SCUOLA MATERNA

Rif. al bilancio	COSTI	Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)		€ 70.450,00
	A.1) Personale	€
		€
		€
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	€ 48.500,00
		€
		€
	A.3) Trasferimenti	€
		€
		€
	A.4) Interessi passivi	€ 21.950,00
		€
		€
	A.5) Imposte e tasse	€
		€
		€
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	€
		€
		€
B) COSTI INDIRETTI		€
		€
		€
		€
		€
		€
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)		€ 70.450,00

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

6) SERVIZI PER SCUOLA ELEMENTARE

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 61.100,00
	A.1) Personale		€
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 59.700,00
		€	
		€	
	A.3) Trasferimenti		€
		€	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€ 1.400,00
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 61.100,00

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

7) SERVIZI PER SCUOLA MEDIA

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 63.000,00
	A.1) Personale		€
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 63.000,00
		€	
		€	
	A.3) Trasferimenti		€
		€	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 63.000,00

Letto approvato e sottoscritto.

F.to digitalmente
IL PRESIDENTE

Maria Elisabetta Tanari

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO/ F.F.

Piera Nasci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi partire dal 23/05/2014.

Data 23/05/2014

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/05/2014 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000